

REGOLAMENTO (CE) N. 7/2000 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 517/94 che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Croazia per soddisfare alcune domande inevase di autorizzazione di importazione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, ed in particolare l'articolo 113 dello stesso,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) il regolamento (CE) n. 517/94 ⁽¹⁾ ed in particolare i suoi allegati III B e VI, stabilisce i limiti quantitativi comunitari annui per taluni prodotti originari della Bosnia-Erzegovina e della Croazia;

Gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 saranno sostituiti da quelli contenuti, rispettivamente, negli allegati I e II del presente regolamento.

(2) il regolamento (CE) n. 6/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e alle importazioni di vini originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Repubblica di Slovenia ⁽²⁾, sostituisce le concessioni globali in vigore con concessioni globali diversificate per la Bosnia-Erzegovina e per la Croazia;

Articolo 2

All'articolo 21 viene aggiunto il seguente paragrafo:

(3) è inoltre opportuno seguire il medesimo approccio per i prodotti tessili, e quindi ripartire le restrizioni quantitative comuni in vigore in restrizioni quantitative diversificate per la Bosnia-Erzegovina (30 %) e per la Croazia (70 %) conformemente alla struttura degli scambi e all'utilizzo effettivo dei limiti quantitativi nel corso degli ultimi tre anni (1996-1999), e quindi modificare gli allegati III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94;

«4. Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata dal suddetto importatore, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, comunque, potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione all'importazione scritta su modulo cartaceo solo dopo aver accertato l'annullamento dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica.

(4) il Consiglio affari generali del 13 settembre 1999 ha invitato la Commissione a studiare le possibilità di miglioramento delle misure attualmente in vigore;

La Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, adottare qualsiasi misura necessaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo.»

(5) è quindi opportuno aumentare i livelli dei limiti quantitativi applicabili alla Bosnia-Erzegovina e alla Croazia basandosi sul tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi per categoria che era stato previsto in un protocollo complementare all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio dei prodotti tessili, concluso con la decisione (CE) n. 90/649/CEE ⁽³⁾;

Articolo 3

Per soddisfare alcune ulteriori domande di autorizzazione di importazione inoltrate nel 1999, nell'allegato III B, alle voci «Repubblica di Bosnia-Erzegovina e Croazia» categoria 6, «Quantità», «1 415» viene sostituito da «1 465».

(6) è opportuno autorizzare, in determinati casi, il rilascio di autorizzazioni di importazione per via elettronica;

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(7) occorre aumentare i limiti quantitativi della categoria 6 per l'anno 1999 applicabili alla Bosnia-Erzegovina e alla

Tuttavia l'articolo 1 si applica a partire dal 1° gennaio 2000 e l'articolo 2 si applica a partire dal 20 dicembre 1999.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione (GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6).

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 352 del 15.12.1990, pag. 120.